

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI PUBBLICITÀ

Con una recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 13 settembre 2025, n. 25143, sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alla corretta qualificazione delle spese di rappresentanza e di pubblicità, rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Criterio distintivo

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza:

- il criterio decisivo è rappresentato dagli obiettivi perseguiti dalla spesa;
- la gratuità non costituisce un elemento essenziale, ma un indice di supporto nella qualificazione della spesa.

In particolare:

- le spese di rappresentanza sono finalizzate ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, senza una diretta aspettativa di incremento delle vendite (se non in via indiretta);
- le spese di pubblicità sono sostenute con finalità promozionale diretta, ossia per informare il mercato dei prodotti o servizi e incrementarne le vendite.

Spese di rappresentanza – trattamento fiscale

Imposte dirette

- sono deducibili nel periodo di sostenimento, nel rispetto dei requisiti di inerzia previsti dal DM 19.11.2008;
- dal 2025, la deducibilità è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili;
- la deduzione è ammessa entro limiti percentuali commisurati ai ricavi della gestione caratteristica:
 - 1,5% fino a € 10 milioni;
 - 0,6% per la parte eccedente fino a € 50 milioni;
 - 0,4% per la parte eccedente € 50 milioni.
- i beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 sono integralmente deducibili.

IVA

- l'IVA è indetraibile, salvo quella relativa a beni di costo unitario non superiore a € 50.

Spese di pubblicità – trattamento fiscale

Imposte dirette

- derivano da rapporti a prestazioni corrispettive;
- sono deducibili secondo il principio di competenza, anche se riferite a più esercizi.

IVA

- l'IVA è interamente detraibile (100%), purché la spesa sia inerente e documentata.

Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche

Le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche:

- sono qualificate per presunzione assoluta come spese di pubblicità;
- fino a un importo annuo di € 200.000;
- non possono essere contestate dall'Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell'antieconomicità o della mancanza di ritorno commerciale.

Indicazioni operative

Alla luce dell'orientamento della Cassazione:

- è fondamentale documentare la finalità concreta della spesa;
- in caso di incertezza sulla qualificazione, resta possibile presentare un interpello qualificatorio;
- una corretta classificazione incide direttamente su deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA.

Spese qualificabili di rappresentanza

Il citato DM 19.11.2008 fornisce un elenco esemplificativo (non esaustivo) delle fattispecie più ricorrenti che configurano spese di rappresentanza nonché di quelle che non rientrano in tale categoria e che pertanto non sono soggette alle limitazioni di deducibilità di cui all'art. 108, TUIR.

<ul style="list-style-type: none">• Spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione / scambio rappresenta l'attività caratteristica dell'impresa• spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:<ul style="list-style-type: none">– ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose– inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa– mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall'impresa• contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza• ogni altra spesa per beni / servizi distribuiti / erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza	DI RAPPRESENTANZA (limiti di deducibilità ex DM 19.11.2008)
<ul style="list-style-type: none">• Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali:<ul style="list-style-type: none">– in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni / servizi prodotti / erogati dall'impresa– in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa– finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi simili, a condizione che la spesa sia sostenuta da un'impresa la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili• spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni / servizi prodotti / erogati dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.	NON DI RAPPRESENTANZA (eventuali limiti di deducibilità in base ad altre disposizioni di legge)